

Codice A1610B

D.D. 21 settembre 2020, n. 490

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. POLLONE (BI) Intervento: Progetto di piscina interrata in regione Maiocco in Via Benedetto Croce n. 39 - Fg. 12, part. 548. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 490/A1610B/2020

DEL 21/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. POLLONE (BI) Intervento: Progetto di piscina interrata in regione Maiocco in Via Benedetto Croce n. 39 – Fg. 12, part. 548. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal

Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/695./2020A/A1600A

Rif. n. 52673/A1610B del 19/06/2020

Rif. n. 62754/A1610B del 13/07/2020

Rif. n. 62755/A1610B del 13/07/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: POLLONE (BI)
Intervento: Progetto di piscina interrata in regione Maiocco in Via Benedetto
Croce n. 39 – Fg. 12, part. 548
Istanza: ██████████

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 19/06/2020, con nota del 17/06/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 13/07/2020 con note del 10/07/2020,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una piscina interrata a servizio del fabbricato residenziale, di dimensioni 7 x 3,5 metri e profondità pari a 1,40 metri, costituita da struttura in blocchi autoportanti tipo isoblock, rivestimento in PVC, bordi perimetrali in elementi prefabbricati in graniglia di marmo bianca a raso con circostante lastricato solare in pietra; verrà inoltre prevista a sostegno del riporto di terra da realizzarsi sul lato sud, una palificata in tronchi di castagno;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pollone (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia spondale dei 150 m del Rio Ponteggia),

considerato che, a seguito delle richieste integrative nostra nota prot. n. 58451 del 02/07/2020, è stato chiarito che l'intervento non è visibile dalla viabilità principale e secondaria e in particolare dal percorso panoramico della SP502 – Sordevolo-Pollone individuato dalla Tav. P4 del Ppr;

tenuto conto che è stato previsto un diverso trattamento di finitura del fondo della piscina che in alternativa all'azzurro turchese, impiegherà finitura nei toni "sabbia", che consentiranno di ottenere un effetto maggiormente naturale e integrato con i cromatismi del paesaggio;

preso atto che la pavimentazione a bordo vasca ed il percorso di collegamento all'abitazione saranno eseguiti con la posa a secco su letto di sabbia di lastre irregolari in pietra, con giunto inerbato, al fine di mantenere le superfici naturalmente drenanti;

tenuto conto che viene prevista la sistemazione vegetazionale delle aree limitrofe alla piscina;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si curi il raccordo delle superfici in pendio con la palificata in realizzazione, che dovrà essere prontamente rinverdita, prevedendo altresì l'inerbimento delle superfici interferite dai movimenti di terra;
- al fine di garantire un migliore raccordo ed integrazione della piscina nel contesto collinare, venga prevista una piantumazione di specie arbustive, impiegando specie locali a gruppi, anche in prossimità del confine di proprietà sul lato nord, tra la recinzione e la strada di accesso, con funzione di schermatura visiva rispetto ai fabbricati limitrofi.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	e-mail.pdf
2	<i>Relazione geologica</i>	INDAGINE-GEOL-GEOTEC-PISCINA-POLLONE-06-20.pdf (1).p7m
3	<i>Relazione tecnica descrittiva</i>	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA.PDF.p7m
4	<i>Elaborati grafici progetto</i>	TAVOLA 1 PROGETTO.PDF.p7m
5	<i>Elaborato grafico movimenti terra</i>	TAVOLA 2 MOVIMENTI TERRA.PDF.p7m
6	<i>Elaborato grafico piantumazioni</i>	TAVOLA 3 - PIANTUMAZIONI.PDF.p7m
7	<i>Relazione paesaggistica</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA POLLONE 06 20.pdf (1).p7m
8	<i>Elaborato grafico piantumazioni integrazioni</i>	tav. 3 integrativa.PDF.p7m
9	<i>Istanza - integrazioni</i>	e-mail.pdf
10	<i>Relazione paesaggistica integrata</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA POLLONE 06 20 AGG.pdf.p7m
11	<i>Relazione tecnica integrata</i>	relazione tecnica INT.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio –
Settore Territorio e Paesaggio
pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Al Comune di Pollone (Bi)
pec: pollone@pec.ptbiellese.it

Prot. n. vd. testo pec di trasmissione

Class 34.43.04/602.1

AMBITO E SETTORE

Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE

Comune: Pollone (BI)

Oggetto dell'intervento: Progetto di piscina interrata

Indirizzo: via Benedetto Croce n. 39 – N.C.T. Fg. 12, part. 548

DATA RICHIESTA

Data di arrivo richiesta: 21.07.2020 (vs. prot. 66254 del 21.07.2020)

Protocollo entrata richiesta: n. 8623 del 27.07.2020

RICHIEDENTE

PROCEDIMENTO

PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO

Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

ALTRA COMUNICAZIONE -

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., con nota prot. n. 66254 del 21.07.2020, condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- il rivestimento in pvc interno della piscina sia realizzato nella gamma cromatica delle sabbie chiare;
- la pavimentazione in pietra prevista in progetto sia realizzata con un litotipo di provenienza locale.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Marina Brustio



per **IL SOPRINTENDENTE ad interim**
Arch. Antonella Ranaldi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181

email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it